CONVENZIONE GIURIDICO-FINANZIARIA FRA L'ITALIA E LA REPUBBLICA CECOSLOVACCA

Art. 1 (Approvazione)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione giuridico-finanziaria fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca firmata a Roma il 23 marzo 1921, e le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 1° marzo 1924.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 2 marzo 1924.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Oviglio - De' Stefani - Corbino.

Visto, il Guardasigilli: Oviglio.

Versione in vigore dal 25 marzo 1924, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Convenzione giuridico-finanziaria fra l'Italia e la Repubblica Cecoslovacca
Estremi	Legge 2 marzo 1924, n. 263
Partizione	Approvazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 1924

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/convenzione-giuridico-finanziaria-fra-l-italia-e-la-repubblica/approvazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it